

PARERE 17 MARZO 2020
69/2020/I/EEL

**PARERE ALLA REGIONE ABRUZZO IN MERITO ALLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI
IDROELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera della Regione Abruzzo del 20 febbraio 2020, prot. Autorità 6155 del 20 febbraio 2020 (di seguito: lettera del 20 febbraio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge*

regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”;

- l’ultimo periodo dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”;*
- l’articolo 12, comma 1-septies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l’altro, che:
 - fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l’importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell’Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della

- filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l'esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell'Autorità;
- previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
 - reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione dell'Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attengano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall'Autorità;
 - le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l'obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richiesto dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni non rilevano ai fini dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, trattandosi di mere segnalazioni che l'Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
 - in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l'Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico;
 - l'entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di

- impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
 - nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
 - l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone;
 - in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
 - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
 - al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;
 - con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto

alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera del 20 febbraio 2020, la Regione Abruzzo, ai fini del rilascio del parere previsto dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all'Autorità il testo degli articoli pertinenti estratti dal disegno di legge regionale recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.":
- in relazione alla definizione del canone di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche, il disegno di legge recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.", prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
 - a) la componente fissa del canone, da moltiplicare per la potenza nominale media di concessione, sia pari a 30 €/kW. Tale componente deve essere corrisposta alla Regione con cadenza semestrale, con le modalità che verranno definite con deliberazione dalla Giunta regionale;
 - b) la componente variabile del canone sia calcolata come percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica (al netto del valore dell'energia elettrica fornita alla Regione, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99, moltiplicato per la medesima percentuale). L'entità della percentuale, nonché le modalità per l'erogazione della componente variabile del canone, verranno definiti con successiva deliberazione dalla Giunta regionale, ferma restando la sostenibilità economica degli operatori. Inoltre, la Regione richiede a Terna di fornire i dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora relativamente agli impianti oggetto del disegno di legge;
 - c) l'importo del canone complessivo non debba essere inferiore ai limiti fissati con legge regionale; tale limite è inizialmente posto pari a 40 €/kW (da moltiplicare, benché non esplicitato, per la potenza nominale media di concessione);
 - d) nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone debba essere calcolata con le stesse modalità precedentemente indicate, ma a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta. In tal caso, il produttore dovrà installare le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. Per l'espletamento di tale attività la Regione può fare richiesta al GSE;
 - e) la (sola) componente fissa del canone sia aggiornata proporzionalmente alle variazioni, stabilite nella percentuale del 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica;

- in relazione agli aspetti richiamati nel precedente punto:
 - a) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall’Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarderà l’entità della componente fissa. Si osserva, peraltro, che il valore determinato dalla Regione Abruzzo per la componente fissa del canone (pari a 30 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione) coincide con il valore minimo previsto dall’articolo 12, comma 1-septies, dell’innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) le disposizioni presentate dalla Regione Abruzzo in merito alla determinazione della componente variabile del canone sono pienamente aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida. Come precisato nelle medesime linee guida, il parere rilasciato dall’Autorità non riguarda l’entità della percentuale di cui alla precedente lettera b) in quanto essa dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori;
 - c) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall’Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarderà la definizione, da parte della Regione, di eventuali limiti inferiori dell’importo complessivo del canone;
 - d) le disposizioni presentate dalla Regione Abruzzo in merito alla determinazione della componente variabile del canone nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari sono pienamente aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida;
 - e) le disposizioni presentate dalla Regione Abruzzo in merito all’aggiornamento dei valori unitari del canone ai sensi dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica sono pienamente aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida;
- il disegno di legge recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.” prevede anche l’obbligo per i concessionari di corrispondere annualmente alla Regione una somma pari al valore dell’energia elettrica corrispondente a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione; più nel dettaglio e per quanto qui rileva, il disegno di legge prevede che:
 - la monetizzazione di tale energia sia effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto cui si riferisce l’obbligo del concessionario;
 - il prezzo zonale orario di cui al precedente punto sia determinato a consuntivo, su base annua solare, come media dei prezzi orari che si formano sul Mercato del Giorno Prima, ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria;
- gli aspetti richiamati nel precedente punto, benché l’Autorità non sia chiamata a rilasciare il proprio parere in merito a essi ai sensi dell’articolo 12 dell’innovato decreto legislativo 79/99, sono pienamente aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida.

RITENUTO CHE:

- sia possibile formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell’Autorità, in merito al disegno di legge recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.”, in quanto tutti gli elementi soggetti al rilascio del parere sono pienamente aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida

DELIBERA

1. di formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.” trasmesso dalla Regione Abruzzo con propria lettera del 20 febbraio 2020;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Abruzzo, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Abruzzo, della propria legge recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.”.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini